ROSSINAVI ha adottato la policy "Procedura Whistleblowing ai sensi del D.lgs. n. 24/2023" con la quale intende regolamentare l'impiego dei canali interni di Segnalazione attivati in ottemperanza al D.lgs. n. 24/2023 relativo alla predisposizione di tutele per coloro che segnalano Violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali.
ROSSINAVI riconosce l'importanza di predisporre una Policy che disciplini la gestione delle Segnalazioni di comportamenti illegittimi o illegali, fornendo adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni.

I recenti interventi del legislatore europeo e italiano hanno disciplinato i sistemi di Segnalazione degli illeciti, già noti a livello internazionale, e definiti come sistemi di **whistleblowing** (il termine deriva dalla frase "to blow the whistle", letteralmente "soffiare nel fischietto").
Tale sistema mira a normare gli aspetti di natura organizzativa e procedurale dei sistemi interni di Segnalazione delle violazioni, che le società devono adottare per consentire la segnalazione di atti o fatti che possono costituire una violazione della normativa.

La disciplina del **whistleblowing** prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

Per segnalante si intende: colui che è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.
La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengano esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro anche con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Modalità di segnalazione:
Le segnalazioni possono essere portate a conoscenza del gestore Whistleblowing mediante l'apposita linea telefonica non registrata dedicata, che consente di poter fissare un appuntamento (in presenza, telefonicamente o in video conferenza) con il Gestore della Segnalazione.
Il contatto telefonico è al numero +39 347 3750411.
Le richieste di appuntamento saranno ricevute nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, dal lunedì al venerdì.
il Segnalante dovrà indicare: I propri dati di contatto e i dati identificativi. Ove il Segnalante non fornisca i propri dati identificativi, la Segnalazione sarà Anonima, quindi considerata una "Segnalazione Ordinaria", e non una "Segnalazione Whistleblowing", pertanto sottratta alle tutele di cui al D.lgs. n. 24/2023.

In alternativa al canale di Segnalazione in forma orale, il Segnalante potrà inviare la Segnalazione al Gestore, avvalendosi del predisposto canale interno di Segnalazione in forma scritta e analogica.
È prevista la trasmissione cartacea, a mezzo posta ordinaria o con raccomandata, indirizzata al Gestore della Segnalazione Avv. Debora Ianniello c/o Via Roma n. 24, Viareggio (LU) 55049 Italia, osservando la seguente modalità.
Il Segnalante dovrà inserire la Segnalazione scritta in due buste chiuse, includendo, nella prima busta, i dati identificativi del Segnalante medesimo, unitamente a un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto e il contenuto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la dicitura "Riservata al Gestore della Segnalazione – Segnalazione Whistleblowing".

Le segnalazioni saranno esaminate dal **gestore whistleblowing** nominato, Avv. Debora Ianniello del Foro di Lucca, già componente dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).
Le segnalazioni pervenute verranno valutate anche se provenienti attraverso altri canali di trasmissione (e-mail o cassetta) e sarà sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

Policy Whistleblowing